



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale del 19 luglio 2021 di abilitazione dell'organismo TICINO SOCIETÀ DI SERVIZI S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Vigentina, 108/E – 27100 Pavia (PV) – P.IVA 01794230183 a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 “tipo A”, di cui al d.P.R. n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:

Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 54690 del 2 marzo 2022, la comunicazione dell'1 marzo 2022 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, di estensione del certificato di accreditamento n. 401E Rev. 01 per attività ispettive nella tipologia d'impianto **Area 4 – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione**, in favore della TICINO SOCIETÀ DI SERVIZI S.r.l. per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo "A" a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA l'istanza, con protocollo Mise n. 59352 del 3 marzo 2022, completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con la quale la TICINO SOCIETÀ DI SERVIZI S.r.l. con sede legale ed operativa in Via Vigentina, 108/E – 27100 Pavia (PV), chiede l'estensione dell'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", per il d.P.R. n. 462/2001, anche sulla tipologia di impianto: **AREA 4 – impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;**

ACQUISITE agli atti, protocollo Mise n. 59352 del 3 marzo 2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

DECRETA

Articolo 1

1. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale del 19 luglio 2021 in favore di TICINO SOCIETÀ DI SERVIZI S.r.l., nel seguito denominato "Organismo", con sede legale ed operativa in Via Vigentina, 108/E – 27100 Pavia (PV) – P.IVA 01794230183, a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, è estesa, per la seguente tipologia di impianto:
 - **Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.**

Articolo 2

1. L'estensione dell'abilitazione decorre dall'adozione del presente provvedimento, ed ha validità fino al 24 giugno 2025, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento e dell'abilitazione concessa con decreto direttoriale del 19 luglio 2021.

Articolo 3

1. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 19 luglio 2021 citato, all'art. 2, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Articolo 4

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino